



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.45 del 06-05-2020

OGGETTO: Utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherine) sul territorio comunale.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1^ marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree “a contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all’intero territorio nazionale;

Dato atto che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità' ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.C.M. da ultimo citato, a tenore dei quali

"2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritari."

Ritenuta la necessità, in considerazione dell'esigenza di adottare tutte le misure di cautela idonee a scongiurare la recrudescenza del virus della fase due dell'emergenza epidemiologica, di integrare e dettagliare le vigenti disposizioni legislative;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

- 1) Per ogni forma di mobilità sul territorio comunale, a far data dalle ore 00,00 del 7 maggio 2020 e fino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020, è fatto obbligo di dotarsi e tenere a disposizione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), quali individuati nei commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, in premessa riportati, con utilizzo obbligatorio dei medesimi:
 - nei luoghi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e gli esercizi commerciali;
 - nei cimiteri;
 - in tutte le occasioni in cui si sia in presenza di più persone, ad una distanza inferiore a due metri;

- 2) Non sono soggetti all'obbligo di cui al precedente punto n.1, i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune, resa disponibile sul sito web istituzionale, e inviata a :

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;

Il Sindaco
Dott Domenico Pascuzzi